

# Rottamazione quater: istanza entro il 30 aprile per la riammissione

di [Alberto De Stefani](#)

Pubblicato il 20 Marzo 2025

Chi ha perso i benefici della rottamazione quater per mancati pagamenti entro il 2024 ha ora una nuova possibilità: presentando domanda entro aprile 2025 potrà essere riammesso. Entro luglio, il pagamento dovrà avvenire in un'unica soluzione o in 10 rate. Scopriamo tutti i dettagli e come aderire!

La [Legge n. 15/2025](#), di conversione del Decreto Milleproroghe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, consente ai **decaduti dalla rottamazione quater alla data del 31.12.2024 a causa di omesso, insufficiente o ritardato versamento delle rate, di rientrare nella definizione agevolata presentando apposita istanza all'agente della riscossione entro il 30.04.2025**. Entro la fine di luglio sarà necessario effettuare il versamento in un'unica soluzione o predisporre 10 rate.

## Rottamazione Quater: regole originarie

La rottamazione quater è stata introdotta dall'art. 1 commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022 e riguardava i **carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 01.01.2000 – 30.06.2022**, vale a dire i carichi:

- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già interessati da una precedente misura agevolativa (cosiddetta "Rottamazione e/o Saldo e Stralcio") anche se decaduta.

Sono rimasti invece **esclusi**:

- i carichi affidati all'Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a:
  - somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;



- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali UE e IVA riscossa all'importazione.
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31.01.2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.

Il contribuente doveva versare esclusivamente le somme dovute e titolo di capitale oltre a quelle relative al rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza dunque corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Il D.L. 51/2023, convertito con modifiche dalla legge n. 87/2023, rispetto a quanto inizialmente previsto dalla legge di bilancio 2023 ha posticipato il termine entro cui aderire al 30 giugno 2023 e, con questo, modificando i termini di versamento delle rate successive. Era possibile, infatti, pagare in un'unica soluzione entro il 31.10.2023 o in un massimo di 18 rate, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, di importo pari al 10% di quanto dovute mentre le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, da saldare il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di rateazione, trova applicazione il tasso del 2% annuo a titolo di interesse a partire dal 1.11.2023. In seguito, la legge n. 18/2024 ha consentito il versamento delle prime tre rate al 15.03.2024 mentre il D.lgs. 108/2024 ha posticipato il termine della quinta rata (in scadenza il 31.07.2024) al 15.09.2024. Il versamento delle rate può essere eseguito al massimo entro 5 giorni dalla scadenza (i cosiddetti "giorni di tolleranza") mentre in caso di omesso/insufficiente/tardivo versamento dell'unica rata o di una successiva oltre questo periodo, si decade dalla definizione agevolata e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

## La riapertura per i decaduti

**La Legge n. 15/2025 interviene proprio per aiutare le persone decadute dalla definizione agevolata al 31.12.2024 le quali, entro il 30.04.2025, dovranno presentare un'apposita istanza per essere riammessi.** Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà pubblicare le modalità di adesione sul proprio sito. Infine, entro il 30 giugno, l'Agente della Riscossione sarà tenuta a comunicare al contribuente le somme dovute ai fini della definizione, le quali dovranno poi essere versate in un'unica soluzione al 31.07.2025 o con una rateazione di 10 rate con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. Il tasso di interesse rimane lo

stesso del 2% annuo, calcolato sempre a decorrere dal 1.11.2023.

Alberto De Stefani Giovedì 20 marzo 2025

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di Commercialista Telematico...

## Abbonamento annuale Circolari Settimanali

*(anche per i clienti dello studio)*

Abbonandoti per un anno alle Circolari Settimanali, ogni settimana riceverai comodamente **nella tua casella di posta elettronica** una circolare con **tutte le novità dei 7 giorni** precedenti e gli **approfondimenti** di assoluta urgenza.

Le circolari settimanali sono in formato Word per essere **facilmente modificabili** con il tuo logo ed i tuoi dati, e **girabili ai clienti del tuo studio**.



**SCOPRI DI PIU' >**